

**CONDIZIONI GENERALI****Art. 1 Definizioni**

**Appendice:** il patto modificativo della Garanzia Trade Finance intervenuto tra l'Istituto Garantito e Sace successivamente alla stipula della Garanzia Trade Finance.

**Cambio:** il cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea (BCE) secondo le procedure stabilite dal Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) e comunicato giornalmente dalla Banca d'Italia. Per le valute per le quali non è disponibile la rilevazione della BCE, sarà utilizzato il Cambio giornaliero calcolato a titolo indicativo dalla Banca d'Italia.

**Cedente:** il Fornitore oppure il diverso soggetto eventualmente indicato nelle C.P. che acquista i Crediti dal Fornitore e successivamente li cede all'Istituto Garantito ai sensi del Contratto di Factoring.

**Cessione:** ciascun negozio giuridico mediante il quale il Cedente, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Factoring, trasferisce di volta in volta all'Istituto Garantito i Crediti vantati dal Fornitore nei confronti del Debitore in forza del Contratto.

**Codice Etico:** il codice che Sace ha adottato nell'ambito del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 quale strumento essenziale per il perseguimento del proprio oggetto sociale.

**Conto della Perdita:** il conto della perdita indicato al successivo Art. 11.5.

**Contratto:** ciascun contratto, stipulato tra il Debitore e il Fornitore avente ad oggetto l'approvvigionamento di beni e servizi connessi a produzioni effettuate in Italia dal Debitore e destinati a mercati UE e/o extra UE.

**Contratto di Factoring:** il contratto di factoring - indicato nelle C.P. - stipulato tra l'Istituto Garantito e il Cedente.

**Convenzione:** la Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

**Credito:** ciascun credito – esclusi interessi di mora, penali e danni – (i) derivante dal Contratto; (ii) che sia oggetto di una fattura commerciale (o documento equivalente) denominata in euro o in eventuale valuta diversa; (iii) la cui certezza, liquidità ed esigibilità sia stata confermata dal Cedente; (iv) che sia stato effettivamente ceduto all'Istituto Garantito ai sensi della Cessione e del Contratto di Factoring.

**Data di Scadenza:** la data in cui ciascun Credito è dovuto ed esigibile ai sensi della relativa fattura

commerciale (o documento equivalente) e del Contratto.

**Data di Scadenza Convenzionale:** in relazione a ciascun Credito, la data indicata nelle C.P.

**Debitore:** ciascun soggetto indicato nelle C.P. tenuto al pagamento del Credito.

**Decisione:** qualsiasi decisione assunta o da assumere ai sensi dei Documenti Finanziari e dell'eventuale Garanzia, ivi incluse a titolo esemplificativo le decisioni su modifiche dei termini contrattuali di tali documenti, rinunce a diritti, consensi, avvio di azioni esecutive o di altre azioni, ad esclusione delle decisioni aventi carattere meramente amministrativo e/o relative a modifiche esclusivamente formali dei termini contrattuali.

**Documenti Finanziari:** il Contratto di Factoring e l'eventuale mandato di credito.

**Fornitore:** l'impresa italiana, o l'eventuale impresa estera controllata da un gruppo italiano, come indicata nelle C.P., che ha stipulato il Contratto con il Debitore.

**Garante:** l'eventuale soggetto tenuto al soddisfacimento del Credito, in via solidale con il Debitore.

**Garanzia:** qualsiasi obbligazione assunta dal Garante per la soddisfazione del Credito e trasferita all'Istituto Garantito ai sensi della Cessione.

**Garanzia Trade Finance:** il contratto autonomo di garanzia composto dalle presenti condizioni generali (le "Condizioni Generali" o semplicemente "C.G."), dalle condizioni particolari accluse alla presente (le "Condizioni Particolari" o semplicemente "C.P.") e dai relativi allegati (gli "Allegati").

**Importo Massimo Garantito:** l'ammontare massimo e onnicomprensivo, indicato nelle C.P., delle somme pagabili da Sace ai sensi della Garanzia Trade Finance.

**Istituto Garantito:** l'istituto bancario o il *factor* - indicato nelle C.P. - garantito ai sensi della Garanzia Trade Finance.

**Modulo di Domanda:** il modulo da presentare a Sace per richiedere una Garanzia Trade Finance.

**Percentuale Garantita:** la percentuale garantita ai sensi della Garanzia Trade Finance, come indicata nelle C.P.

**Remunerazione Sace:** la remunerazione dovuta a Sace quale corrispettivo per l'emissione della Garanzia Trade Finance come prevista al successivo Art. 14 e indicata nelle C.P.

**Rischio Garantito:** il mancato pagamento totale o parziale del Credito da parte del Debitore alla Data di Scadenza o alla Data di Scadenza Convenzionale

**CONDIZIONI GENERALI**

protratto sino alla scadenza del T.C.S.

**Rischio Incombente di Sinistro:** l'occorrere di tutti gli elementi che sarebbero idonei a costituire il Sinistro, prima che sia decorso il relativo T.C.S.

**Sace:** SACE S.p.A., società con socio unico, con sede in Roma Piazza Poli 37/42 R.E.A. di Roma 923591, Capitale Sociale euro 3.730.323.610,00 i.v. Gli impegni derivanti dalla Garanzia Trade Finance sono assunti in regime di coassicurazione, senza vincolo di solidarietà, da SACE, per una quota del 10 per cento, e dallo Stato, per una quota pari al 90 per cento, ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis, del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003 (il "Decreto Legge 269/2003"). La quota di pertinenza di Sace è altresì garantita dallo Stato italiano ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del Decreto Legge 269/2003.

**Scoperto Obbligatorio:** la quota non garantita, indicata nelle C.P. con riferimento alla quale l'Istituto Garantito non può farsi rilasciare garanzie aggiuntive in qualunque forma prestate.

**Sinistro:** il verificarsi del Rischio Garantito.

**T.C.S.:** il termine costitutivo di Sinistro di cui al successivo Art. 9, prima del decorso del quale, il diritto all'indennizzo all'Istituto Garantito non può maturare.

Nella Garanzia Trade Finance i termini definiti al singolare avranno lo stesso significato quando usati al plurale e viceversa.

**Art. 2 Oggetto della Garanzia Trade Finance**

La Garanzia Trade Finance copre il Rischio Garantito nei limiti della Percentuale Garantita e comunque entro e non oltre l'Importo Massimo Garantito. L'Istituto Garantito è garantito contro il Rischio Garantito da Sace e dallo Stato nei limiti di una quota rispettivamente pari al 10 e al 90 per cento della Percentuale Garantita, in regime di coassicurazione e senza vincolo di solidarietà.

**Art. 3 Presupposti della Garanzia Trade Finance - Esclusioni**

3.1 La Garanzia Trade Finance è stipulata sul presupposto che:

- a) i Crediti siano esistenti, validi, liquidi ed esigibili e le Garanzie e i Documenti Finanziari siano validi ed efficaci, ai termini ivi previsti, e consentano di attivare idonee azioni di recupero del Credito;
- b) i termini e le condizioni del Contratto di Factoring siano sostanzialmente identici a quelli contenuti nei testi ricevuti da Sace alla data indicata nelle C.P.

3.2 In aggiunta a quanto previsto al precedente Art. 3.1, la Garanzia Trade Finance è stipulata anche sul

presupposto che le Cessioni siano disciplinate ai sensi del Contratto di Factoring.

3.3 La Garanzia Trade Finance si intenderà del tutto improduttiva di effetti in relazione ai Crediti per cui vengano meno, in qualsiasi momento, i presupposti della Garanzia Trade Finance stessa.

3.4 La Garanzia Trade Finance non copre le perdite derivanti, direttamente o indirettamente, dall'inosservanza, da parte dell'Istituto Garantito o comunque di chi agisca per suo conto, di disposizioni legislative o regolamentari, italiane o estere, applicabili alla Cessione o agli altri Documenti Finanziari in vigore al momento della conclusione della Garanzia Trade Finance e di ciascuna Cessione, ove prevista. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, la Garanzia Trade Finance non copre:

- a) i Crediti per i quali, alla data della Cessione, risultava già maturata la Data di Scadenza aumentata di 30 (trenta) giorni;
- b) le somme che devono essere corrisposte dal Debitore a titolo di interessi di mora e di risarcimento del danno;
- c) i Crediti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali del Fornitore effettuate successivamente alla data di domanda dell'indennizzo;
- d) i Crediti oggetto di Cessioni effettuate da Fornitori non inclusi nell'elenco di cui alle C.P.;
- e) i Crediti acquisiti in data successiva a quella in cui l'Istituto Garantito avrebbe dovuto sospendere la conclusione di ulteriori Cessioni secondo quanto previsto al successivo Art. 7.2.

3.5 La Garanzia Trade Finance inoltre non copre:

- (i) i Crediti in relazione alla cui esistenza, esigibilità o determinazione dell'ammontare sussista una contestazione;
- (ii) le perdite derivanti, direttamente o indirettamente dal mancato adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni di pagamento del Cedente nei confronti dell'Istituto Garantito ai sensi del Contratto di Factoring;
- (iii) i Crediti in relazione ai quali dovessero rivelarsi non corrette o non veritiere le dichiarazioni e garanzie rese dal Cedente ai sensi del Contratto di Factoring e/o in relazione ai quali il Cedente venisse meno ad uno dei propri obblighi la cui violazione, ai sensi del Contratto di Factoring, determinerebbe l'obbligo di riacquisto dei Crediti da parte del Cedente.

**Art. 4 Conclusione - Condizioni di efficacia della Garanzia Trade Finance - Decorrenza - Durata**

4.1 La Garanzia Trade Finance si conclude alla data in cui Sace abbia ricevuto la stessa sottoscritta per accettazione dall'Istituto Garantito.

4.2 L'efficacia della Garanzia Trade Finance è subordinata (i) all'avvenuto pagamento della Remunerazione Sace ai sensi di quanto previsto nelle

**CONDIZIONI GENERALI**

C.P., (ii) alla sottoscrizione di una “*side letter*” tra il Debitore e Sace, in forma e sostanza soddisfacente per quest’ultima, contenente alcune dichiarazioni e garanzie del Debitore aventi ad oggetto, tra l’altro, la destinazione a mercati UE e/o extra UE delle produzioni effettuate in Italia dal Debitore medesimo mediante i beni e servizi oggetto del Contratto.

4.3 Fermo restando quanto previsto ai precedenti Artt. 4.1 e 4.2, nel caso di Cessione con notifica, la Garanzia Trade Finance è altresì subordinata alla consegna a Sace della copia della notifica della Cessione del Credito ex art. 1264 c.c., ove applicabile, oppure della documentazione equivalente, in forma e in sostanza soddisfacente ai sensi della normativa applicabile, che consenta a Sace di agire nei confronti del Debitore per il recupero del Credito stesso.

4.4 La copertura della Garanzia Trade Finance decorre dalla data di perfezionamento delle Cessioni con riferimento ai Crediti di volta in volta ceduti ai sensi di tali Cessioni.

4.5 Il termine finale di durata della Garanzia Trade Finance è indicato nelle C.P.

**Art. 5 Dichiarazioni dell’Istituto Garantito**

5.1 La Garanzia Trade Finance è stipulata sulla base delle dichiarazioni rese dall’Istituto Garantito anche in risposta al questionario contenuto nel Modulo di Domanda. Ai fini di una migliore valutazione del Rischio Garantito, Sace si riserva di richiedere all’Istituto Garantito eventuale documentazione integrativa.

5.2 Resta inteso che la consegna della documentazione integrativa di cui al paragrafo che precede non implica accettazione della stessa da parte di Sace laddove si verificasse un disaccordo tra tale documentazione integrativa e le dichiarazioni contenute nel Modulo di Domanda e/o nella corrispondenza successiva alla presentazione di quest’ultimo (comunque anteriore alla emissione della Garanzia Trade Finance). In tale caso, prevarranno i contenuti del Modulo di Domanda e/o della corrispondenza successiva allo stesso.

5.3 L’Istituto Garantito, con la sottoscrizione della Garanzia Trade Finance, conferma che tutte le informazioni fornite nel Modulo di Domanda e comunque per iscritto sono corrispondenti a verità ovvero corrispondenti a quanto emerge dalle dichiarazioni scritte fornite da terzi, e che non è stata taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza rilevante per l’assunzione e la valutazione del rischio di cui l’Istituto Garantito era a conoscenza nel momento di presentazione del Modulo di Domanda e di cui fosse venuto a conoscenza successivamente fino al momento della sottoscrizione della Garanzia Trade Finance.

5.4 A ciascuna data di Cessione, l’Istituto Garantito conferma di aver concluso con esito positivo le procedure “*know your customer*” e le verifiche, anche sulla base di quanto dichiarato dal Cedente, in materia di sanzioni economiche internazionali e controllo delle esportazioni, confermando che (i) il relativo Cedente non è destinatario di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti da parte delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d’America e del Regno Unito e che (ii) i beni oggetto di fornitura non siano soggetti a controllo e/o siano state acquisite le dovute autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

**Art. 6 Decisioni**

6.1 L’Istituto Garantito potrà adottare le Decisioni solo previo consenso scritto di Sace.

6.2 L’Istituto Garantito si impegna ad intraprendere tutte le misure che Sace indicherà per iscritto per prevenire o minimizzare perdite e per proteggere e preservare i diritti e i poteri di Sace ai sensi dei Documenti Finanziari.

6.3 Nel caso in cui le Decisioni comportino un aumento del Rischio Garantito, Sace ha diritto di chiedere una corrispondente integrazione della Remunerazione Sace.

**Art. 7 Obblighi dell’Istituto Garantito**

7.1 L’Istituto Garantito deve dare comunicazione a Sace per iscritto, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza:

- a) di ogni circostanza che possa avere un impatto pregiudizievole sostanziale sul pagamento totale o parziale del Credito, ivi incluse eventuali modifiche sostanziali del Contratto e/o eventi di cambio di controllo relativi al Debitore;
- b) del venir meno delle caratteristiche del Contratto individuate alla definizione di Contratto ovvero eventi di carattere reputazionale relativi al Cedente;
- c) del verificarsi o della minaccia che si verifichi il Rischio Garantito.

7.2 La Garanzia Trade Finance non copre i Crediti oggetto di Cessioni effettuate dal momento in cui Sace sia venuta a conoscenza degli eventi indicati al precedente articolo 7.1, salvo espressa autorizzazione da parte di Sace stessa ad estendere la copertura di cui alla presente Garanzia Trade Finance anche a tali Crediti.

7.3 L’Istituto Garantito comunicherà tempestivamente a Sace, non appena ne sia venuto a conoscenza da parte dell’Istituto Garantito, il venir meno degli eventi indicati al precedente Art. 7.1.

**Art. 8 Ulteriori Obblighi dell’Istituto Garantito**

**CONDIZIONI GENERALI**

8.1 L'Istituto Garantito si impegna a:

- a) verificare che le Cessioni e la Garanzia, ove prevista, rispecchino i termini di cui alla Garanzia Trade Finance, conservare tali documenti e fornirne a Sace, ove richiesto, copia conforme;
- b) fornire a Sace, come da Allegato 1 delle C.P., entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla fine di ciascun trimestre solare, a partire dalla data di entrata in vigore della Garanzia Trade Finance, un'indicazione aggiornata per ciascun Debitore e – ove applicabile - a livello aggregato di tutti i Debitori, delle seguenti informazioni:
  - (i) monte crediti in essere sul Contratto di Factoring alla fine di ciascun mese del trimestre di riferimento;
  - (ii) monte crediti in essere sul Contratto di Factoring alla fine del trimestre;
  - (iii) Importo Massimo Garantito SACE alla fine del trimestre;
  - (iv) importo totale delle Cessioni nel trimestre di riferimento;
  - (v) rating assegnato a ciascun Debitore ai sensi del successivo Art. 15.1(i).
- c) non cedere a terzi i Crediti o gli ulteriori diritti derivanti dal Contratto di Factoring e/o dalla Cessione senza il preventivo consenso scritto di Sace
- d) qualora vi sia un peggioramento, rispetto alla rischiosità iniziale, superiore a 1 (un) livello di declassamento nelle relative scale di rating (- 2 *notch*), informare Sace di tale evento entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal momento in cui l'Istituto Garantito ne sia venuto a conoscenza .

8.1.1 Nel caso in cui si verifichi un Rischio Incombente di Sinistro, l'Istituto Garantito si impegna a:

- a) comunicare a Sace entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Scadenza ovvero dalla Data di Scadenza Convenzionale, ove prevista, il mancato pagamento totale o parziale dei Crediti, compilando apposito modulo e allegando i documenti indicati al successivo Art. 10.2;
- b) comunicare a Sace l'eventuale successivo incasso totale o parziale dei Crediti entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'eventuale data di incasso;
- c) fatta eccezione per iniziative giudiziarie, intraprendere qualsiasi iniziativa utile per impedire e/o contenere la perdita, informandone Sace;
- d) previa consultazione ed approvazione di Sace, ovvero su richiesta di quest'ultima, intraprendere iniziative giudiziarie contro il Debitore, eventuali Garanti o terzi;
- e) porre in essere tempestivamente tutte le formalità necessarie ai fini del rimborso del Credito;
- f) relativamente alla Quota di Scoperto Obbligatorio, accettare le decisioni preventivamente comunicate da Sace circa le modalità di recupero se non espressamente contestate dall'Istituto Garantito mediante comunicazione scritta contenente le motivazioni per cui reputi le decisioni non congrue

e funzionali al recupero.

8.1.2 Per l'intera durata della Garanzia Trade Finance, l'Istituto Garantito si impegna ad intraprendere le azioni di volta in volta necessarie per garantire la validità e l'efficacia dei Documenti Finanziari e dell'eventuale Garanzia, ai termini ivi previsti.

8.1.3 L'Istituto Garantito si impegna, per quanto possibile, a sottoscrivere tempestivamente, su richiesta di Sace, tutti i documenti necessari e/o opportuni per rendere efficace il subentro di Sace nei diritti e nelle azioni derivanti dalla Cessione nei confronti del Debitore e/o di terzi, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessione a Sace degli stessi diritti e la relativa notifica al Debitore effettuata secondo quanto previsto ai sensi dell'Art. 4.3 che precede.

8.2 L'Istituto Garantito è tenuto alla osservanza del proprio codice etico, che si intende richiamato nella Garanzia Trade Finance per costituirne parte integrante e sostanziale. Laddove non ne abbia adottato uno proprio, l'Istituto Garantito è tenuto alla piena osservanza dei principi fondamentali e - per quanto ad esso applicabili compatibilmente con il proprio ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di riferimento - delle ulteriori norme del Codice Etico, che dichiara di ben conoscere e che si intende in tal caso richiamato nella Garanzia Trade Finance per costituirne parte integrante e sostanziale.

**Art. 9 Termine Costitutivo di Sinistro**

Il T.C.S. dovrà considerarsi scaduto trascorsi 90 (novanta) giorni dalla Data di Scadenza o dalla Data di Scadenza Convenzionale di ciascun Credito, ove quest'ultima sia prevista.

**Art. 10 Domanda di indennizzo – Documentazione**

10.1 La Garanzia Trade Finance costituisce un'obbligazione diretta, autonoma ed irrevocabile di Sace a pagare all'Istituto Garantito l'Importo Massimo Garantito, qualora l'Istituto Garantito fornisca la prova del Sinistro. Sace rinuncia irrevocabilmente ed incondizionatamente al beneficio della preventiva escussione del Debitore di cui all'articolo 1944, comma secondo, del codice civile italiano, nonché ad opporre all'Istituto Garantito qualunque eccezione basata sulla validità, sull'efficacia o su qualunque altra circostanza o vicenda relativa al pagamento dell'indennizzo, in espressa deroga a quanto previsto dall'articolo 1939 del codice civile italiano.

10.2 La domanda di indennizzo deve essere corredata dall'indicazione dei seguenti documenti, che verranno tempestivamente trasmessi in copia ovvero ove risulti necessario ai fini del recupero del Credito in originale o in copia conforme firmata per fedeltà all'originale,



**CONDIZIONI GENERALI**

sempre che non siano già stati consegnati a Sace in fase istruttoria:

- a) Documenti Finanziari, Contratto, relativi allegati e successive modifiche;
- b) Garanzia (ove presente);
- c) fatture commerciali o documenti equivalenti attestanti la prestazione di beni/servizi o l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto;
- d) richieste di pagamento del Credito insoluto ed eventuali solleciti inviati al Debitore ovvero al Garante, corredate dalla prova dell'avvenuta ricezione delle richieste stesse; qualora il soggetto richiedente sia diverso dall'Istituto Garantito, documenti che attestino la sua legittimazione a percepire l'eventuale indennizzo e a sottoscrivere l'atto di quietanza;
- e) documentazione comprovante l'adempimento degli eventuali obblighi di cui ai precedenti Artt. 8.1.1, lettera (d), e 8.1.3.

10.3 Resta inteso che l'Istituto Garantito si impegna a collaborare con Sace al fine di richiedere al Cedente l'ulteriore documentazione che dovesse risultare necessaria ai fini della presente Garanzia Trade Finance, ivi inclusa la copia del Contratto qualora necessaria per obblighi di legge.

**Art. 11 Pagamento dell'indennizzo**

11.1 L'indennizzo è pari, nel limite dell'Importo Massimo Garantito, al saldo del Conto della Perdita.

11.2 Il pagamento dell'indennizzo è effettuato su domanda dell'Istituto Garantito, che deve essere presentata a Sace con lettera raccomandata A.R. e/o posta elettronica certificata (PEC) dopo che siano scaduti i T.C.S. con l'indicazione del Conto della Perdita.

11.3 A seguito della presentazione della domanda, corredata da tutti i documenti di cui al precedente Art. 10.2, e verificato il corretto adempimento da parte dell'Istituto Garantito degli obblighi di cui ai precedenti Artt. 7 e 8.1.1, Sace effettuerà il pagamento dell'indennizzo a prima richiesta all'Istituto Garantito, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della domanda di indennizzo, con rinuncia a sollevare qualsiasi eccezione che possa consentire a Sace di evitare il pagamento ai sensi della presente Garanzia Trade Finance. Gli impegni di pagamento di Sace ai sensi della presente Garanzia Trade Finance non potranno in alcun caso superare l'Importo Massimo Garantito.

11.4 La rinuncia di cui al precedente Art. 11.3, pur impedendo a Sace di rifiutare il tempestivo pagamento delle somme indicate in una domanda di indennizzo ricevuta in conformità alla presente Garanzia Trade Finance, non costituisce rinuncia o limitazione (i) ai diritti di Sace di intraprendere azioni di recupero o rivendicazione (in via contrattuale o extracontrattuale, anche a seguito di dolo, colpa o inadempimento

contrattuale) nei confronti di qualsiasi persona, per danni, costi e spese sostenute da Sace o (ii) all'esercizio di ogni altro rimedio di legge.

11.5 Il Conto della Perdita deve essere determinato, nella valuta in cui è espresso l'Importo Massimo Garantito, nel seguente modo:

a) a debito di Sace:

l'importo del Credito che non sia stato, in tutto o in parte, incassato dall'Istituto Garantito;

b) a credito di Sace:

tutti gli importi incassati dall'Istituto Garantito a valere sul Credito insoluto, corrisposti a qualsiasi titolo dal Debitore e/o da un terzo, ivi incluse— ove applicabili —:

- a) le somme ricavate a seguito dell'attivazione dell'eventuale Garanzia;
- b) le somme riconosciute dall'Istituto Garantito in favore del Debitore mediante imputazione a titolo di compensazione o di ogni altro beneficio della stessa natura;
- c) le quote di riparto fallimentare o concordatario liquidate a valere sul Credito ovvero le somme ottenute a seguito dell'esercizio di azioni esecutive.

Con riferimento a quanto sopra, l'Istituto Garantito fornirà l'importo outstanding presente nel proprio sistema gestionale, già al netto degli importi a credito di SACE come sopra indicato.

11.6 Nel caso in cui Sace nelle ipotesi di cui a successivo Art. 11.7 e al successivo Art. 11.8 paghi anticipatamente l'indennizzo, l'Istituto Garantito deve presentare il Conto della Perdita compilato nel seguente modo:

a) a debito di Sace:

l'importo del Credito che non sia stato, in tutto o in parte incassato;

b) a credito di Sace:

i pagamenti eventualmente effettuati da parte del Debitore e/o da un terzo a valere sul complessivo Credito insoluto.

11.7 Nel caso di Sinistro derivante da insolvenza di diritto del Debitore e, se del caso, del Garante, in relazione al Credito che non fosse ancora scaduto o per il quale non fosse ancora maturata la Data di Scadenza o la Data di Scadenza Convenzionale alla data della sentenza dichiarativa del fallimento o della ammissione alla procedura di concordato o di altro atto promanante dalla competente autorità giudiziaria avente effetti analoghi, l'indennizzo sarà pagato immediatamente da Sace.

11.8 Sace ha la facoltà di sospendere il pagamento dell'indennizzo in presenza di un procedimento che riguardi l'accertamento di un reato di corruzione ai sensi della Convenzione, corruzione nazionale e/o corruzione tra privati e/o di un illecito penale o amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che sia attribuito all'Istituto Garantito, ai propri amministratori o ad altro soggetto agente per suo conto in relazione alla Contratto di Factoring e/o alla Garanzia fino alla

**CONDIZIONI GENERALI**

conclusione dello stesso procedimento con sentenza definitiva che accerti la posizione dell'Istituto Garantito in ordine agli addebiti mossi. In tal caso la somma eventualmente dovuta sarà accantonata su un conto fruttifero.

11.9 L'indennizzo non è dovuto se è accertato con sentenza passata in giudicato che, ai sensi di qualsiasi legge, ivi incluso il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, il Contratto di Factoring e/o le conseguenti Cessioni siano il frutto di un reato di corruzione ai sensi della Convenzione, corruzione nazionale e/o corruzione tra privati e/o di un illecito penale o amministrativo dipendente da reato, di cui si sia reso responsabile l'Istituto Garantito, i propri amministratori o altro soggetto agente per suo conto.

11.10 Ove l'indennizzo corrisposto non risultasse, per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, dovuto, l'Istituto Garantito è tenuto a restituire a Sace il relativo importo oltre agli interessi al tasso Euribor ad un mese (*"daily simple"* SOFR nel caso in cui l'Importo Massimo Garantito sia in USD) maturati per i periodi mensili successivi a partire dalla data di pagamento dell'indennizzo, oltre il maggior danno in caso di dolo o colpa grave da parte dell'Istituto Garantito.

11.11 In caso di ritardo da parte di Sace nel pagamento dell'indennizzo, per cause non imputabili all'Istituto Garantito, Sace sarà tenuta al pagamento all'Istituto Garantito di interessi di mora calcolati al tasso Euribor ad un mese (*"daily simple"* SOFR nel caso in cui l'Importo Massimo Garantito sia in USD) a partire dal giorno in cui il pagamento era dovuto e fino al giorno precedente quello dell'effettivo pagamento.

11.12 Il pagamento dell'indennizzo, se non diversamente indicato nelle C.P., è effettuato nella stessa valuta in cui è espresso il premio restando inteso che, nel caso di copertura in valuta diversa dall'Euro, (i) Sace avrà facoltà di corrispondere l'indennizzo in euro al Cambio vigente alla data del pagamento e (ii) in caso di ritardo nel pagamento dell'indennizzo rispetto al termine di cui al precedente Art. 11.3, l'indennizzo sarà automaticamente convertito in euro al Cambio vigente alla data di effettivo pagamento.

**Art. 12 Spese sostenute dall'Istituto Garantito**

12.1 Le normali spese di incasso (commissioni bancarie etc.), le spese di costituzione e di mantenimento in vigore della Garanzia, ove prevista, sono ad esclusivo carico dell'Istituto Garantito.

12.2 Le spese sostenute dall'Istituto Garantito per contenere la perdita sono ripartite tra l'Istituto Garantito e Sace in proporzione alla Percentuale Garantita, previa formale autorizzazione di Sace, che dovrà esprimersi in un termine ragionevole in relazione alle singole circostanze.

**Art. 13 Surroga – Recuperi**

13.1 Dalla data di pagamento dell'indennizzo e nei limiti dell'importo pagato, l'Istituto Garantito prende atto ed accetta che Sace e lo Stato, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, saranno automaticamente surrogati in tutti i diritti e le azioni che spettano all'Istituto Garantito in base al Contratto e ai Documenti Finanziari e a tal fine l'Istituto Garantito porrà in essere ogni atto necessario e/o opportuno al perfezionamento della surroga sia nei confronti del Debitore che dell'eventuale coobbligato. A seguito della surroga, Sace potrà esercitare, anche in via giudiziale, i diritti e le azioni connessi ai crediti a qualsiasi titolo vantati in relazione alla presente Garanzia Trade Finance, inclusi i diritti e le azioni di pertinenza dello Stato ai sensi della presente Garanzia Trade Finance. Sace potrà in ogni caso conferire mandato all'Istituto Garantito con oneri pro quota tra Sace e l'Istituto Garantito, per l'esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga. A seguito del conferimento del mandato, l'Istituto Garantito si impegna a tenere informata Sace di tutti gli stadi delle pratiche e procedure giudiziali ed extragiudiziali e seguire le direttive che gli venissero eventualmente impartite da Sace e a non addivenire ad accordi o prestare consensi senza autorizzazione scritta da parte di Sace. Le somme recuperate, al netto delle spese sostenute, sono ripartite tra Sace e l'Istituto Garantito ai sensi delle quote di rispettiva competenza determinate in rapporto alla Percentuale Garantita, entro 15 (quindici) giorni di calendario dall'incasso.

13.2 Con il consenso dell'Istituto Garantito espresso in calce alla Garanzia Trade Finance, Sace è costituita mandataria, con facoltà di delega, senza rappresentanza e con obbligo di rendiconto ove richiesto dall'Istituto Garantito, per: (i) il recupero delle eventuali quote di Scoperto Obbligatorio (ii) la gestione di ogni altro diritto discendente o comunque connesso all'indennizzo corrisposto e (iii) provvedere ad una ristrutturazione del debito per il Credito non ancora scaduto, previo impegno di Sace a corrispondere gli indennizzi in base alle scadenze originariamente previste o in unica soluzione. L'Istituto Garantito si obbliga a prestare a Sace tutta la collaborazione necessaria per esercitare i poteri di cui al mandato sopportando i costi relativi alla quota di propria pertinenza. Sace, su richiesta dell'Istituto Garantito, fornirà informazioni sul corso dell'attività di recupero e al termine dell'attività di recupero, informerà l'Istituto Garantito degli esiti della medesima. Resta inteso che Sace, qualora dia mandato all'Istituto Garantito, rinuncerà al mandato qui previsto.

13.3 L'Istituto Garantito deve restituire immediatamente a Sace tutte le somme che abbia direttamente incassato, a qualsiasi titolo ai sensi della Cessione entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa disponibilità. Oltre tale data, su dette somme matureranno interessi al tasso Euribor a un mese (*"daily simple"* SOFR nel caso in cui l'Importo Massimo Garantito sia in USD) per periodi

**CONDIZIONI GENERALI**

mensili successivi fino alla data di effettiva restituzione. Nel caso in cui le somme recuperate siano in valuta diversa da quella in cui è stato corrisposto l'indennizzo, ai fini della ripartizione, verrà applicato il Cambio del giorno in cui tali somme siano state incassate dall'Istituto Garantito.

**Art. 14 Remunerazione Sace**

14.1 La Remunerazione Sace dovrà essere pagata in euro<sup>1</sup> secondo quanto stabilito nelle C.P.

14.2 Nessuna parte della Remunerazione Sace è rimborsabile, fermo restando quanto indicato nelle C.P.

14.3 In caso di ritardo nel pagamento della Remunerazione Sace rispetto ai termini indicati nelle C.P., l'Istituto Garantito sarà tenuto al pagamento a Sace di interessi di mora calcolati al tasso Euribor ad un mese ("daily simple" SOFR nel caso in cui l'Importo Massimo Garantito sia in USD) a partire dal giorno in cui il pagamento era dovuto e fino al giorno dell'effettivo pagamento.

**Art. 15 Risoluzione e recesso**

15.1 A ciascuna parte non è consentito sciogliere unilateralmente la presente Garanzia Trade Finance, fatto salvo il diritto di recedere al verificarsi di anche uno dei seguenti eventi: (i) mancato pagamento da parte di un Debitore protratto per 60 (sessanta) giorni dalla data concordata per lo stesso e/o insolvenza del Debitore; (ii) intervenuto evento di "change of control", per tale intendendosi l'ipotesi in cui, al netto di operazioni di riorganizzazione interna, la relativa controllante cessi di detenere il controllo ai sensi di quanto previsto dall'art. 2359 c.c. del Debitore, con l'intesa che ciascuna parte avrà altresì il diritto di recedere dalla presente Garanzia Trade Finance limitatamente allo specifico Debitore in relazione al quale si verifichi l'evento di "change of control", come sopra definito; (iii) con riferimento ad anche un solo Debitore, aggravamento della rischiosità dello stesso e/o della relativa capogruppo (ove esistente) e/o del Garante come risultato della registrazione di una variazione di giudizio, da parte di almeno due delle tre principali agenzie di rating (S&P, Moody's e Fitch), che evidenzii un peggioramento, rispetto alla rischiosità iniziale, superiore a 1 (un) livello di declassamento nelle relative scale di rating (- 2 notch), restando inteso che: (a) nel caso in cui al Debitore e/o alla relativa capogruppo (ove esistente) e/o al Garante non sia attribuita una classe di rating da alcuna delle suindicate agenzie, sarà sufficiente la valutazione di una sola delle stesse, (b) nell'ipotesi in cui al Debitore non sia attribuita una classe di rating da alcuna delle suindicate agenzie, le valutazioni di cui sopra verranno effettuate in relazione al rating attribuito alla capogruppo (ove esistente) e al Garante e

(c) nel caso in cui né al Debitore, né alla relativa capogruppo (ove esistente), né al Garante sia attribuita una classe di rating da alcuna delle suindicate agenzie, si farà riferimento al rating interno attribuito al Debitore dall'Istituto Garantito. Resta inteso che la rischiosità iniziale del Debitore, della capogruppo e del Garante è rappresentata, rispettivamente, dalla classificazione (i.e. "rating") del Debitore, della capogruppo e del Garante al momento dell'accoglimento del Debitore da parte dell'Istituto Garantito, come indicata nell'art. 3 (Elementi essenziali del Rischio Garantito), par. (ii) delle C.P. .

15.2 L'eventuale recesso dalla presente Garanzia Trade Finance dovrà essere anticipato all'altra parte con un preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi e notificato alla stessa mediante posta elettronica certificata ("PEC") o lettera raccomandata e avrà efficacia, rispettivamente, dal momento della consegna della PEC o della ricezione della raccomandata stessa da parte del destinatario.

15.3 Il recesso ha efficacia ex nunc, con la conseguenza che la presente Garanzia Trade Finance continuerà a coprire il Rischio Garantito relativo ai Crediti oggetto di Cessioni già perfezionate al momento dell'efficacia del recesso nonché ad ogni altro Credito che venisse a sorgere successivamente in dipendenza di revoche o annullamenti di pagamenti e/o di operazioni effettuate (in adempimento del Credito oggetto del Rischio Garantito).

15.4 La Garanzia Trade Finance è risolta di diritto:

- (i) ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile nel caso di:
  - a) violazione da parte dell'Istituto Garantito degli obblighi di cui al precedente Art. 8.1 lettera (d);
  - b) mancato adempimento delle obbligazioni indicate al precedente Art. 8.1.2 secondo le modalità ivi indicate;
  - c) mancato adempimento delle obbligazioni di cui al precedente Art. 6 secondo le modalità indicate;
  - d) mancato pagamento dell'integrazione della Remunerazione Sace prevista al precedente Art. 6.3;
- (ii) ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1353 del codice civile nel caso di rilascio nei confronti del Debitore di un provvedimento di interdittiva antimafia,

fatti salvi i diritti dell'Istituto Garantito relativi ai Crediti acquistati anteriormente alla data della risoluzione ovvero, per l'ipotesi di cui al punto (ii), alla data in cui l'Istituto Garantito ha avuto conoscenza del provvedimento a carico del Debitore.

**Art. 16 Cessione, pegno e costituzione in garanzia dei diritti della Garanzia Trade Finance**

16.1 I diritti derivanti dalla Garanzia Trade Finance possono essere ceduti, dati in pegno, o altrimenti

<sup>1</sup> In USD se l'Importo Massimo Garantito è espresso in USD.

**CONDIZIONI GENERALI**

costituiti in garanzia, interamente o parzialmente, dall'Istituto Garantito a favore di terzi previo consenso di Sace, che ne darà atto con apposita Appendice, da sottoscrivere a cura di Sace stessa e, a seconda dei casi, del cedente e del cessionario, del concedente in pegno e del creditore pignoratizio, del costituente e del beneficiario.

16.2 Le stesse formalità devono essere osservate per la revoca della cessione, per la rinuncia al pegno e alla costituzione in garanzia.

**Art. 17 Comunicazioni**

17.1 Salvo ove diversamente previsto, qualsiasi comunicazione e/o richiesta ai sensi della presente Garanzia Trade Finance dovrà essere inviata a SACE (i) tramite PEC o (ii) qualora la PEC non sia disponibile, tramite lettera raccomandata a.r., in ogni caso anticipata via e-mail, specificando nell'oggetto "Richiesta di variazione/Comunicazione", nome richiedente, numero della Garanzia e includendo una descrizione dettagliata della richiesta/motivo della comunicazione, ai seguenti indirizzi:

SACE S.p.A.  
Area Business  
Piazza Poli 37/42 - 00187 - Roma  
PEC [sace@pcert.postecert.it](mailto:sace@pcert.postecert.it)

o al diverso indirizzo comunicato per iscritto da SACE.

17.2 Resta inteso che le domande di indennizzo e i relativi allegati dovranno essere in forma scritta, contrassegnate in grassetto dalla dicitura "URGENTE – RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA" ed essere inviate per posta raccomandata a.r., nonché anticipate a mezzo posta elettronica certificata, e l'invio della relativa documentazione potrà essere effettuato anche a mezzo corriere.

Le comunicazioni all'Istituto Garantito dovranno essere inviate a:

[•]  
o al diverso indirizzo comunicato per iscritto a SACE.

**Art. 18 Foro competente**

18.1 Per eventuali controversie ed azioni derivanti dalla Garanzia Trade Finance, l'Istituto Garantito, accetta irrevocabilmente la giurisdizione italiana e la competenza esclusiva del Foro di Roma.

18.2 In caso di cessione della Garanzia Trade Finance e/o dei diritti da essa derivanti, la cessione non avrà effetto fino a quando il cessionario non abbia esplicitamente accettato nei confronti di Sace la giurisdizione del Giudice italiano e la competenza del Foro di Roma.

18.3 Gli eventuali cessionari debbono eleggere irrevocabilmente domicilio in Italia con esplicita autorizzazione a ricevere qualsivoglia comunicazione e notificazione anche di atti giudiziari quali, indicativamente, citazioni, atti d'appello, ricorsi, ecc. L'elezione di domicilio in Italia condiziona l'efficacia della Garanzia Trade Finance e dell'eventuale cessione di essa e/o dei diritti che ne derivano.

**Art. 19 Norme applicabili**

La Garanzia Trade Finance è regolata dalla legge italiana. In particolare, per tutto quanto non regolato espressamente dalla Garanzia Trade Finance, si applica la normativa italiana vigente in materia di fideiussione.

**Art. 20 Miscellanea**

20.1 Fermo restando quanto previsto al successivo Art. 20.2, le parti non rilasceranno alcun comunicato stampa né faranno alcun pubblico annuncio in relazione alla presente Garanzia Trade Finance senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negato.

20.2 Sace potrà comunicare le informazioni relative all'operazione:

- a) alle proprie società controllate e collegate (di seguito le "**Società del Perimetro Sace**"), debitamente informati circa la natura confidenziale delle stesse, a condizione che tali informazioni riservate non siano utilizzate, direttamente o indirettamente, in concorrenza con il business dell'Istituto Garantito e/o, salvo differente autorizzazione dell'Istituto Garantito, per finalità commerciali di Sace e/o delle Società del Perimetro Sace;
- b) al Ministero dell'Economia e delle Finanze e agli altri Ministeri (e relativi dipartimenti), ai comitati ministeriali e interministeriali e ad ogni altro comitato, autorità, commissione, agenzia, organismo o ente governativo;
- c) a soggetti fornitori di risk enhancement o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, broker o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di Sace un impegno di riservatezza;
- d) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti di Sace e/o del regime di coassicurazione tra SACE e lo Stato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legge 269/2003 e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40;
- e) secondo quanto richiesto da, ovvero ai sensi della, normativa dell'Unione Europea, Berne Union e/o Organizzazioni Internazionali di cui Sace o lo Stato italiano siano membri (ivi inclusa l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE));
- f) ai fini dell'attività di recupero del Credito per cui sia stato effettuato il pagamento dell'indennizzo ai sensi della presente Garanzia Trade Finance, limitatamente ai soggetti interessati in tale attività di recupero; o



**CONDIZIONI GENERALI**

g) con il consenso dell'Istituto Garantito, che non potrà essere irragionevolmente negato.

20.3 È escluso ogni diritto di pagamento, indennizzo, surroga o regresso nei confronti di Sace a vantaggio di eventuali terzi coobbligati, garanti, fideiussori, fatto salvo per quanto previsto al precedente Art. 16.

20.4 Ai sensi e per l'effetto di quanto previsto dal Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020, che ha modificato l'articolo 6 del Decreto Legge 269/2003, (i) qualsiasi riferimento a Sace nel presente contratto dovrà intendersi riferito a Sace e allo Stato italiano in ragione delle rispettive quote, (ii) le richieste di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza ai sensi della Garanzia Trade Finance dovranno essere rivolte unicamente a Sace anche con riferimento alla quota assunta dallo Stato degli impegni derivanti dalla Garanzia Trade Finance, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9-ter, del Decreto Legge 269/2003, (iii) l'esercizio delle facoltà e dei diritti previsti nella Garanzia Trade Finance e l'incasso di qualsivoglia importo, sono svolti da Sace, anche per conto dello Stato, e Sace potrà altresì esercitare, anche in via giudiziale, i diritti e le azioni connessi ai crediti a qualsiasi titolo vantati in relazione alla presente Garanzia Trade Finance, inclusi i diritti e le azioni di pertinenza dello Stato ai sensi della presente Garanzia Trade Finance. Resta altresì inteso che il pagamento dell'indennizzo di cui al precedente Art. 11 è effettuato da SACE per conto proprio e per conto dello Stato italiano, senza vincolo di solidarietà, con riferimento alle rispettive quote.